GAGLIARDI

L'Imputato Per Delitto Di Ribellione Detenuto

1877

L'IMPUTATO

PER

DELITTO DI RIBELLIONE DETENUTO

PUÒ OTTENERE LA LIBERTÀ PROVVISORIA?

CONSIDERAZIONI

DEL

CAV. ELIA GAGLIARDI

(Estratto dal n. 6, anno II dell'*Osservatore Giuridico* di Benevento)

BENEVENTO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO DE GENNARO
1877.

L'IMPUTATO

PER

DELITTO DI RIBELLIONE DETENUTO

PUÒ OTTENERE LA LIBERTÀ PROVVISORIA?

CONSIDERAZIONI

DEL

CAV. ELIA GAGLIARDI

(Estratto dal n. 6, anno II dell'*Osservatore Giuridico* di Benevento)

BENEVENTO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO DE GENNARO
1877.

ILLUSTRISSIMO

SIG. CAV. LUIGI DOTT. CASORATI

Consigliere di Corte di Appello
destinato al Ministero di Grazia e Giustizia ec.
ROMA

Illustrissimo ed egregio Signore,

Una quistione presentatamisi nel corso della pratica mi ha dato campo di studiarla e guardarla nel modo che meglio ho potuto. Sottopongo quindi a Lei, a Lei cultore esimio tra gli altri del diritto penale, le mie vedute all'uopo, e sarei più che lieto ove trovassero riscontro nelle sue, o mi si fornisse materia di meditazione maggiore.

È ardita l'offerta mia, lo so; ma Ella alla profondità della dottrina, unisce il cuore, che La rende tipo di cortesia e d'indulgenza; onde, sono sicuro, farà buon viso a ciò che ora Le viene dal suo

Benevento 13 marzo 1877.

Dev. servo ed amico
ELIA GAGLIARDI

È antico e riconosciuto canone di diritto che la migliore delle interpetrazioni in materia legislativa sia quella che risulti dal senso naturale delle parole: *ubi nulla ambiguitas verborum, non est facienda voluntatis quaestio.* Discifrare di queste il valore effettivo, cercarlo frammezzo al senso riposto della frase; è di sicuro opera del giureconsulto; ma da tale estremo all'altro di contorcerlo per riuscire a conseguenze preconcette, corre un divario notevolissimo. Talora la ragione, è pur vero, impone doversi accettare una risoluzione, la quale si ritiene più consentanea a certi indirizzi; se però le cennate parole la respingono, o inducono una inversa deduzione, diventa necessità l'ottemperarvi ed abbracciare ciò che si è voluto e non ciò che si vorrebbe, ripetere forse il noto aforisma *dura lex, sed ita scripta*, particolarmente pel magistrato, cui è assegnato obbligo di applicare e non di formare la legge medesima, essere ministro e sacerdote, non sovrano e nume di essa.

Cosiffatti concetti, che leggeva pure ripetuti in un

recente lavoro di un egregio giureconsulto piemontese (1); andava io ripiegando nell'animo a proposito della quistione in esame. Pubblicata la Legge del 30 giugno 1876, modificatrice di talune disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla libertà provvisoria tra gli altri; parve a vero dire che scopo della nuova sanzione fosse di allargare lo istituto ed i confini di esso, nei limiti però che erano in guisa determinata specificati, particolarmente in alcuni casi, che enunciati per ipotesi chiarissima, non dovevano lasciar luogo a dubbio di sorta. Eppure venutosi alla applicazione, a malgrado de' lavori che avevano quella preceduto, discusso, preparata e diffinita, ecco nel campo della giurisprudenza sorgere un caso che divide le opinioni e crea l'antinomia, segna un sistema non affatto suscettivo di conciliazione e di convergenza in un punto. È del tutto negato il benefizio della libertà provvisoria allo imputato del delitto di ribellione detenuto, dicono gli uni (2): é bene ammissibile in tale ipotesi, ripetono per contrario gli altri (3). Di chi la ragione? In nessun momento, sostengono i primi, per le combinate disposizioni degli art. 182 num. 2 e 206 n. 3, Cod. di proc. penale, come furono modificati dalla Legge del 30 giugno 1876, i reati di ribellione, menino a crimine ovvero a delitto, consentono lo accorciarsi del carcere preventivo: no, rispondono i secondi, la conseguenza è inversa quando si bada che il legislatore ha voluto porre una diga fra il delitto per cui è indispensabile ordinare la preventiva coercizione personale dello impu-

(1) Il Comm. Giuseppe Buniva, Consigliere della Cassazione di Torino, ec. *Sulla validità del riconoscimento d'un figlio naturale fatto in un testamento olografo.*

(2) Sentenze delle Corti di Appello di Lucca e Firenze (Sezione degli appelli correzionali), de' 28 novembre e 7 febbraio 1876 e 1877.

(3) Cassazione di Firenze 27 dicembre 1876, ricorso *Marlia.*

tato e quello per cui è ciò nel tutto demandato alla prudenza del magistrato preposto allo acclaramento delle pruove; onde se pel mentovato art. 182 il giudice Istruttore trattandosi del reato qualificato delitto di ribellione, *può* rilasciare mandato di cattura; la libertà provvisoria non deve che seguire ed inspirarsi alla medesima evoluzione ed alle stesse norme.

Prima d'innoltrarci sopra lo esame della quistione, guardiamo le parole che usa la cennata legge nella parte che ne concerne. « Se si tratta, diceva lo articolo 182 nella originaria significazione del Codice di procedura penale del 26 novembre 1865, di delitti punibili con pena minore del carcere in via principale, e con pena del carcere non maggiore di tre mesi, ovvero di crimini punibili con la sola pena della interdizione dai pubblici uffizi, il giudice rilascerà mandato di comparizione. Se però trattisi delle persone indicate nell'art. 206, od il delitto importi la pena del carcere, il giudice potrà anche rilasciare mandato di cattura... « Modificato con la indicata Legge del 30 giugno 1876, suona oggi:» Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena dell' interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione. Potrà anche rilasciare mandato di cattura: 1.° Contro le persone indicate nel num. 1 dell'art. 206 del Codice di proced. penale, e nell'art. 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi; 2. Contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità ed agli agenti della forza pubblica». Ed il 206 testè ricordato del medesimo Codice, che già aveva subita altra modifica per altra legge del 6 luglio 1871, oggi si esprime egualmente così: «Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria: 1... e gli imputati di

delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto de'numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'art. 182... 3. Gli imputati de'crimini di ribellione o resistenza, o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica...»

Riportate tali disposizioni ed esposte nella nuda significazione che vi è relativa; la conseguenza pare che schizza da se circa al valore cui si mira. Il carcere preventivo si capì che non poteva essere per noi, come voleva il sommo Romagnosi, nel processo inquisitorio la regola generale e la libertà provvisoria la eccezione (1); ma *sostituendo alla dottrina esagerata e dannosa... la dottrina contraria*, a quanto diceva l'illustre ex Guardasigilli Vigliani (2); indurre ancora una inversa risoluzione, o almeno restringerne possibilmente i casi e renderli ad una proporzione minima del tutto e necessaria (3). Gli sforzi quindi di slargare i confini della indicata libertà provvisoria, anche nel fine di evitare che un tardo pentimento prodotto dalla inesistenza del fatto imputato, o delle pruove che lo affermassero, sorgesse a rimprovero del giudice; il favore di che si intendeva dietro più cribrata considerazione circondare; non potevano uccidere lo adottato principio, particolarmente allorchè si considera quello elemento di tutela e garenzia sociale. Certo per l'ultimo trovato la ripetuta libertà provvisoria risponde alle gravi esigenze della civiltà, alle dottrine propugnate dalla scienza, che ebbe tra principali antesegnani il Beccaria (4), forma in

(1) *Scienza delle Costituzioni*, lib. 1, cap. 6, n. 30 e seg.

(2) Relazione premessa al Progetto di legge presentato alla Camera de' Deputati nel 3 dicembre 1873 sul proposito della materia in parola.

(3) Relazione della Commissione nella citata Camera del 30 aprile 1875.

(4) Sono tra gli altri pregevolissimi in proposito parecchi lavori dello insigne Carrara.

generale nella materia da delitto lo stato di diritto non tarpato che in soli determinati casi; ma espressi questi chiaramente, possono non imporre obbligo di essere guardati in simil modo? andar misurati a stregua diversa da quella che il legislatore ha creduto di fissare? di stabilire di fronte alla qualità delle persone, o del reato cui si mette capo?

E che tal deduzione pel caso che ne occupa debba rinvenirsi negli indicati articoli 182 e 206 parmi fuori di dubbio. Le riforme cui questi si vollero gradatamente sottoporre, la storia che li concerne, lo spirito che li anima, tanto in effetti dimostrano. Il pensiero d'altronde di tutela al prestigio e forza di autorità in chi rappresenta la società, non poteva essere straniero per talune considerazioni speciali e quindi doveva dettare provvedimenti che fossero consoni e riuscissero a quel fine. Il citato Guardasigilli VIGLIANI nello enunciato progetto aveva proposto il reato di ribellione o violenza alla forza pubblica escludere la libertà provvisoria sol quando costituiva crimine: il rapporto intanto fatto dalla Commissione de' Deputati aggiungeva: « La qualità però di alcuni delitti e le condizioni poco rassicuranti di alcuni imputati, consigliarono di rimettere in questi casi allo apprezzamento del giudice il decidere se convenisse di conservare all'imputato la sua libertà. La vostra commissione nello interesse sociale ha creduto doversi accettare questa prudente limitazione contenuta nel capoverso dell'art. 182, non avendo la maggioranza di essa convenuto di accogliere nè la proposta di determinare specificatamente (senza relazione agli articoli 206 proced. pen. e 105 legge su la Pubblica Sicurezza) le persone, contro le quali davasi facoltà di rilasciare mandato di cattura, nè l'altra di togliere dal capoverso le parole *oltraggio e violenza ai pubblici ufficiali*

essendo indispensabile mantenere il rispetto ai pubblici ufficiali come garenzia necessaria dell'ordine sociale ». E un egregio mio collega (1) aggiungeva del pari: » . . accanto all'istituto della libertà provvisoria , che è governato con criterii più larghi dalla nuova legge, vi sono delle altre eccezioni, nelle quali avvenuto lo arresto non si può far luogo alla libertà provvisoria, e queste restrizioni sono determinate o dalla qualità delle persone congiunte ad una certa gravezza del reato imputato, o solamente dalla natura del reato, ovvero dalla gravezza del reato congiunto alla evidenza de' fatti nella cui flagranza il colpevole fu colto, art. 206».

Veramente il testè ripetuto istituto della libertà provvisoria se deve inspirarsi al concetto di protezione per la persona che va chiamata a rispondere di un fallo, il quale si è creduto preventivamente reprimere con la detenzione; non importa che si possa mai scompagnare dall'altro che ha di mira la sicurezza sociale, che ha pure i suoi diritti ed impone coerente e solenne rispetto. È nota la teorica dello Helie che il problema che deve avere la legge avanti a se in ciò che riguarda la detenzione preventiva, consiste nel proteggere in un tempo gli interessi generali della società e quelli della libertà individuale, determinando la facoltà ed i limiti di tale detenzione. Queste le dottrine, a ragione vagliate ed ammesse, sarebbe esagerazione ove si scomponessero e per soverchio spirito di novità si allargassero in guisa da riuscire ad altro estremo dannoso e pieno di pericoli nella propria attuazione per la società istessa.

Guardando più da vicino la cosa e coordinando le

(1) Vincenzo Aschettino, Breve Commento alla legge del 30 giugno 1876 ecc., pag. 62.

espressioni de' riportati articoli 182 e 206, si ha che il secondo chiaramente dice che *in nessun caso* possa ammettersi la libertà provvisoria pei reati che enumera, e fra cui vi è pure quello di ribellione che aveva ricordato nel num. 2 del primo. Ora se il medesimo art. 206 costituisce la eccezione al principio garentitore della detta libertà provvisoria; chi non vede che a niuno è dato sorpassarne e sconoscerne i limiti? che questi sorgono *ope legis*? Le sanzioni penali e di repressione debbono ravvisarsi nei confini ove si è voluto che stessero, senza di che se ne guasta l'organismo, la ragione determinante, il fine economico e riposto. Ogni lavorìo di argomentazioni adunque che tendesse ad ingenerare una non omogenea conseguenza, per quanto rispettabile fosse se inspirato da lodevole motivo, non potrebbe mai ammettersi ed elevarsi a quoziente di valore superiore al reale , o almeno al voluto e tenuto di mira.

Ma perchè, potrebbe obbiettarsi, non accettabile la esuberanza nelle espressioni della legge, questa pel caso in parola, che genericamente avrebbe potuto avvertire sempre che si tratta di reato di ribellione non essere ammissibile la libertà provvisoria, lo ha detto prima pel delitto e poi lo ha ripetuto pel crimine? Dunque deve esservi una ragione, una qualche differenza per lo meno. La cosa è certo così circa alla prima. Il necessario laconismo e sobrietà di frase depone sempre dell'indirizzo serio e severo che deve avere chi impone la sua volontà e vuole che questa sia del tutto eseguita; però, a prescindere che talora ciò può essere scusato dal timore di non indurre oscurità , non è grave il peccato quando la medesima espressione concorre ad affermare la chiarezza ed a riprodurre il concetto. Tal fatto anzi dice che il legislatore ha voluto essere troppo esplicito ed avvertire che se vi era a

sperare in una ipotesi la concessione di un benefizio, in altra succedeva lo inverso ed in modo assoluto, in modo da chiudersi il varco a qualsiasi opportuna aspirazione, che facoltativa od obbligatoria la capacità nel giudice istruttore ad ordinare la cattura pel reato di ribellione, avvenuta la stessa, lo effetto doveva essere sempre eguale sia che menasse a delitto, che a crimine, e questo in omaggio a quel ricordato principio della sociale sicurezza.

Non ignoro che l'autorevole parola di un egregio giureconsulto, quella del Consigliere Giuliani, viene in suffragio dell'opinione emessa dalla Cassazione fiorentina (1). « È innegabile, egli manifesta, che la legge di cui è parola, fatta la coordinazione dei suoi articoli, dice così: « Non possono essere posti in libertà provvisoria: 1. Gli imputati di ribellione o resistenza: 2. Gli imputati de' *crimini* di ribellione o resistenza». Ma nel primo numero si accenna al *genere* (ribellione o resistenza, sia *delitto* o sia *crimine*); e nel secondo numero si accenna alla *specie* (ribellione o resistenza *crimine*). E così, atteso il principio: *generi per speciem derogatur*, emerge con bastante chiarezza, che la disposizione generica del primo numero sul divieto di porre in libertà provvisoria gli imputati di ribellione o resistenza, è limitata, in forza della disposizione speciale del secondo numero, agli imputati di ribellione o resistenza, *crimine*. Traducendo in altre parole la legge, abbiamo che ella dice così: « è vietato di porre in libertà provvisoria gli imputati di ribellione o resistenza, ma purchè si tratti di caso di *crimine*, se di delitto, allora la libertà provvisoria deve essere accordata». Con la dovuta riverenza parmi però che per

(1) *Foro Italiano*, anno II, fascicolo III, pag. 65.

quanto benigne sieno le espresse vedute, esse non possano riguardare che un fatto che sarebbe di là da venire e non quello che è già avvenuto, un *de jure condendo* e non in *de jure condido*, e ciò, ci si consenta il ripeterlo ancora, di fronte alla chiarissima e scolpita espressione dal legislatore usata.

Riunendo le sparse idee adunque è stretta giuridica esigenza il dedurre che dato lo arresto pel reato di ribellione, metta esso capo ad un delitto, metta capo ad un crimine, la libertà provvisoria non sia mai ammissibile. Il citato Consigliere GIULIANI esorta il supremo Collegio di Firenze a sostenere con più gagliarda e maggiore rivelazione il suo pronunziato, ed anche noi facciamo voti simili, teneri e propensi come siamo più nel largheggiare, che per sacrificare vittime alla personale libertà. Onde è che saremmo lieti quel giorno in cui ci si potesse riconvenire di errore, ci si potesse dire che l'opinione contraria alla quì professata fosse la sola e da vero ammessibile e che il vecchio assioma sancito dalla sapienza romana e dalla logica, non meno che tenuto di mira nei cardini fondamentali della nostra codificazione, di sopra ricordato, *ubi nulla ambiguitas verborum, non est facienda voluntatis quaestio*, non potrebbe trovare applicazione nella ipotesi posta ad epigrafe della presente qualsiasi scrittura.